

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - Sentenza del 15 maggio 2017, n. 174.

È legittima l'esclusione di una candidatura perché nella formula di autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura mancano indicazioni essenziali quali l'identità del dichiarante e le modalità con cui è stato identificato. In mancanza di questi elementi costitutivi, la dichiarazione resa è insanabilmente nulla.

Omissis

È, invero, pacifico, sotto il profilo fattuale, che la "dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale", sottoscritta in data 11 aprile 2017 dall'odierno ricorrente, non riporta, nella parte deputata all'autenticazione di firma, né il nominativo, né gli estremi del documento di identità che avrebbe consentito l'identificazione del dichiarante ad opera del Sindaco del Comune di ..., signora ..., né, eventualmente, se la stessa è avvenuta per "conoscenza personale".

Altrettanto indubbia è, del resto, la circostanza che lo stesso modello di dichiarazione, utilizzato nel caso specifico, rinvia, nella parte relativa all'autenticazione di firma, alla nota in calce contrassegnata dal n. 2, la quale reca la seguente eloquente precisazione "indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale".

Sotto il profilo giuridico, il Collegio, condividendo quanto in analogia ipotese rilevato dal T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 7 maggio 2015, n. 446, non può trascurare di osservare che:

- *"le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni: con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature;*
- *le firme sui modelli di accettazione delle candidature a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del T.U. 445 del 2000;*
- *sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro; l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità, dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza e le generalità del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione e la sua legittimazione.*

Nell'osservare come tali principi rappresentino il precipitato logico-assertivo di un costante insegnamento giurisprudenziale che ha sedimentato le coordinate interpretative delle disposizioni ai fini di cui sopra dettate dalle pertinenti disposizioni di legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 239), va conseguentemente rilevato che:

- *ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, <l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio>;*
- *le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili e devono essere rispettate a pena di nullità dell'atto da compiere (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2012, n. 2126, secondo cui <Le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità previste dall'art. 21, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione>; nonché Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504, secondo cui <Nelle operazioni di presentazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative, l'autenticazione è requisito prescritto ad substantiam per garantire la certezza della provenienza della presentazione da parte di chi figura aver sottoscritto la lista; è pertanto invalida la sottoscrizione che non sia supportata da un'autenticazione completa>; e, nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 maggio 2013, n. 2359 e 3 gennaio 2012, n. 7; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3468)".*

Non può, conseguentemente, ammettersi, in relazione alla carenza riscontrata, alcuna sanatoria o integrazione postuma, trattandosi di formalità essenziale, da osservare e rispettare entro il termine perentorio di legge, anche a garanzia della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 1986, n. 148 e 24 agosto 2010, n. 5924; TAR Campania, Napoli, sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017).

Nel rammentare inoltre, come già il TAR Calabria citato, che *“le modalità di identificazione sono le seguenti: I) <per esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso>; II) <per conoscenza personale>; quest’ultima modalità è da ritenersi assolta ed integrata attraverso l’uso della dicitura <della cui identità sono certo> ... avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell’identità del sottoscrittore mercè la conoscenza personale e diretta del medesimo”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2014, n. 282), il Collegio non può, dunque, esimersi dall’evidenziare che, quanto alla vicenda all’esame, l’autenticazione della firma del candidato è del tutto priva di ogni elemento identificativo della stessa.

Si ribadisce, però, che *“le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della candidatura da parte di chi figura averla sottoscritta, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili e devono essere rispettate a pena di nullità dell’atto da compiere”* (TAR Campania - Napoli, sez. II, 24 maggio 2016, n. 2652) e che *“in materia di autenticazione delle firme sui modelli di accettazione della e di presentazione delle liste elettorali, poiché il comma 2 dell’art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, stabilisce che debbano essere indicate caso per caso <le modalità di identificazione> del sottoscrittore seguite in concreto, ne consegue che l’indicazione delle dette modalità costituisce una parte essenziale dell’autenticazione. Quest’ultima, pertanto, per poter produrre i suoi specifici effetti probatori deve essere corredata della precisazione del modo in cui l’identificazione del sottoscrittore sia avvenuta: se, cioè, attraverso l’esibizione di uno specifico documento di riconoscimento, o invece per conoscenza personale”* (Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2015, n. 2490 che conferma TAR Campania, Salerno, Sezione I, n. 975/2015).

Ne consegue, alla stregua degli orientamenti dei quali si è in precedenza fornita contezza, l’insanabile nullità della dichiarazione resa dal ricorrente per accettazione della candidatura e, conseguentemente, la piena legittimità dell’avversato provvedimento di esclusione del Sig. ... dalla competizione elettorale, correttamente motivato sul presupposto che *“la dichiarazione di accettazione della candidatura non risulta autenticata nei modi di legge perché priva di indicazioni essenziali quali (...) le modalità di identificazione come richiesto dall’art. 21, comma 2, della legge 445/2000 richiamata dalla L.R. 28/2007”*.

Omissis